

TITOLO I

REFERENDUM CONSULTIVO

PROVINCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 229 DEL 21.12.98

IN VIGORE DAL 8.5.99

CAPO I

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM

CONSULTIVO PROVINCIALE

Articolo 1

Richiesta di referendum consultivo provinciale.

- 1- La richiesta di referendum consultivo provinciale può essere effettuata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell'art.77 e seguenti dello Statuto Provinciale, dai Consigli Comunali secondo le modalità e nei limiti del presente regolamento e, in particolare, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al successivo art.5 del regolamento stesso.
- 2- La richiesta di referendum consultivo provinciale deve contenere il quesito che si intende sottoporre agli elettori, formulato in modo chiaro e sintetico, tale da permettere risposte univoche e omogenee da parte degli elettori.

Articolo 2

Presentazione delle richieste di referendum consultivo provinciale di iniziativa comunale. Deposito delle deliberazioni.

- 1- La deliberazione, con la quale il Consiglio Comunale richiede referendum consultivo provinciale, ai sensi dell'art.77, comma 4, dello

Statuto Provinciale, deve contenere il quesito referendario, da sottoporre al corpo elettorale, in conformità a quanto prescritto dall'art.1, comma 2, del presente regolamento, e deve essere depositata presso l'ufficio di Segreteria Generale della Provincia dal Sindaco del Comune o da un suo delegato.

- 2- Un dipendente con la qualifica di funzionario, individuato dal Segretario Generale della Provincia, redige processo verbale dell'avvenuto deposito della richiesta referendaria nel quale si attesta data e ora del deposito e si indicano le generalità di chi ha presentato la richiesta a norma del precedente comma. Una copia del verbale di avvenuto deposito è consegnata al presentatore della richiesta e un'altra è inviata, senza indugio, al Presidente della Commissione del referendum, di cui al successivo art.23, comma 1, del presente regolamento.
- 3- Dell'avvenuto deposito è data notizia, senza ritardo, con mezzi idonei.
- 4- La richiesta si ha per presentata con il deposito della quinta deliberazione di Consiglio Comunale. Il deposito dell'ultima deliberazione necessaria deve essere fatto nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato per primo la richiesta.
- 5- Non si fa luogo a referendum qualora, prima dell'emanazione del decreto di indizione di referendum, di cui all'art. 8 del presente regolamento, tutti i Consigli comunali deliberino di ritirare la richiesta ovvero, in seguito al ritiro di una o più richieste, venga a mancare il numero di deliberazioni necessarie stabilito dall'art.77, comma 4, dello Statuto Provinciale.

Articolo 3

Requisiti delle deliberazioni dei Consigli Comunali di richiesta di referendum

- 1- Le deliberazioni dei Consigli Comunali, al fine della richiesta di referendum consultivo, debbono avere identico contenuto quanto al quesito referendario da sottoporre agli elettori.

- 2- Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte richieste di referendum.

Articolo 4

Verifica dei requisiti delle richieste di referendum consultivo provinciale.

- 1- Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione del funzionario di cui al comma 2 del precedente art.2, entro 30 giorni dal deposito della richiesta di referendum, di cui all'art.2, comma 4, del presente regolamento verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 2- Qualora, durante tali operazioni, sorgano dubbi e/o contestazioni sulla validità o regolarità della richiesta, suscettibili di determinare l'esito negativo della verifica, devono essere convocati i Sindaci dei Comuni che hanno richiesto il referendum consultivo, al fine di esaminare in contraddittorio con gli stessi le questioni controverse.
- 3- Delle operazioni di verifica viene redatto processo verbale, che indica in dettaglio i risultati della stessa e riporta le eventuali osservazioni dei promotori.
- 4- Il risultato delle operazioni di verifica, se negativo, deve essere senza ritardo pubblicizzato con mezzi idonei.
- 5- Qualora il risultato delle operazioni di verifica si concluda con esito positivo, il Segretario Generale lo comunica al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione per il referendum di cui al successivo art. 23, comma 1, del presente regolamento e ai Comuni promotori.

CAPO II
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'

Articolo 5

Ammissibilità della richiesta di referendum consultivo

- 1- Può essere deliberata l'inammissibilità della richiesta referendaria esclusivamente per motivi di legittimità.
- 2- In particolare, il referendum è inammissibile, oltre che nei casi previsti dall'art.77, comma 3, dello Statuto Provinciale, quando la sua natura sia sostanzialmente propositiva o abrogativa.

Articolo 6

Competenza a giudicare dell'ammissibilità del referendum

- 3- Il giudizio di ammissibilità del referendum è svolto dalla Commissione per il referendum di cui al comma 8 dell'art.77 dello Statuto Provinciale e all'art.23 del presente regolamento.

Articolo 7

Convocazione della Commissione per il referendum

- 1- Il Presidente della Commissione per il referendum, di cui al successivo art.23, comma 1, del presente regolamento, ricevuto il processo verbale di avvenuto deposito della richiesta di referendum da parte di almeno cinque Consigli Comunali, convoca entro 15 giorni la Commissione per il Referendum, inviando contestualmente copia della richiesta referendaria agli altri componenti.

- 2- Delle sedute della Commissione per il referendum è redatto verbale, a cura della Segreteria della Commissione stessa, che deve indicare in dettaglio i risultati della verifica di ammissibilità e riportare le dichiarazioni e i voti espressi, in modo palese, dei componenti.
- 3- La Commissione deve comunque deliberare il giudizio di ammissibilità del referendum consultivo entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato, con esito positivo, delle operazioni di verifica dei presupposti, di cui all'art.4, comma 5, del presente regolamento.
- 4- La convocazione della Commissione per il referendum deve essere comunicata anche ai Sindaci dei Comuni promotori, i quali hanno diritto di partecipare alle relative sedute, formulando le proprie osservazioni. Le osservazioni e le dichiarazioni dei Sindaci dei Comuni promotori devono essere riportate nel verbale e la Commissione ha il dovere di valutarle.
- 5- La Commissione per il referendum, ove lo ritenga necessario e ai fini dell'ammissibilità del quesito, può concordare con i Sindaci dei Comuni promotori le modifiche concernenti la sua formulazione, ferma restando la sostanza del quesito stesso sottoposto a giudizio di ammissibilità.
- 6- Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la Commissione per il referendum ne dà comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale e ai Comuni promotori.

CAPO III

INDIZIONE DEL REFERENDUM

Articolo 8

Modalità per l'indizione del referendum consultivo provinciale

- 1- Nel caso in cui il giudizio di ammissibilità, di cui al Capo II del presente regolamento, si sia concluso positivamente, il Presidente della Provincia con decreto, da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione della

Commissione, indice il referendum fissandone la data entro e non oltre i tre mesi successivi ed assicura, con lo stesso decreto, adeguata pubblicità. La consultazione referendaria potrà essere svolta esclusivamente nel periodo compreso fra il 15 settembre e il 15 giugno.

- 2- A cura del Presidente della Provincia è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum da affiggersi almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni della Provincia, nonché nel territorio degli stessi e pubblicizzato nelle altre forme idonee indicate dal decreto di indizione.

Articolo 9.

Sospensione del referendum provinciale in coincidenza con altre operazioni di voto.

- 1- Non può essere tenuto referendum consultivo provinciale nell'anno in cui si effettuano le elezioni amministrative concernenti la Provincia e comunque nei sei mesi successivi alle elezioni stesse. Neppure può tenersi referendum:
 - a) nei tre mesi antecedenti o successivi ad elezioni amministrative che interessino almeno la metà dei Comuni della Provincia;
 - b) nei due mesi antecedenti e successivi alla data di svolgimento delle elezioni politiche, di quelle regionali o di quelle europee, ovvero di referendum nazionali o regionali.
- 2- Nei casi di cui al comma precedente il referendum consultivo provinciale si terrà in un giorno festivo entro tre mesi dalla scadenza del periodo in cui ne è vietato lo svolgimento.

Articolo 10

Sospensione del referendum consultivo provinciale a seguito dello scioglimento o della sospensione del Consiglio Provinciale

- 1- La sospensione o lo scioglimento del Consiglio Provinciale a norma dell'art.39 della L.8.giugno 1990 n.142, determina la sospensione del referendum consultivo provinciale già indetto.

- 2- Nel caso di cui al comma precedente, il referendum consultivo provinciale si terrà in un giorno festivo entro tre mesi dalla prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale.

Articolo 11

Indizione : effetti. Revoca del referendum

- 1- L'indizione del referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni di atti degli organi politico- istituzionali, salvo casi straordinari e motivati di particolare urgenza e/o necessità.
- 2- Previo parere favorevole della Commissione, di cui all'art. 23 del presente regolamento, il Presidente della Provincia revoca il referendum già indetto se, prima del suo svolgimento, il competente organo accoglie la proposta dei Comuni promotori.
- 3- La revoca può intervenire non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

CAPO IV

UFFICI PER IL REFERENDUM

Articolo 12

Uffici per il referendum consultivo provinciale

- 1- Entro quindici giorni dall'indizione dei referendum, con decreto del Presidente della Provincia sono costituiti:
 - a) L'Ufficio centrale per il referendum;
 - b) Gli Uffici centrali comunali per il referendum;
 - c) Gli Uffici di sezione per il referendum.
- 2- Il provvedimento di nomina a componente degli Uffici centrali comunali e degli Uffici di sezione per il referendum è comunicato immediatamente ai destinatari e ha nei confronti dei medesimi effetto

obbligatorio. A ciascun componente degli organismi, di cui al precedente comma, è dovuta una indennità giornaliera di importo pari al gettone di presenza corrisposto ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale.

3- Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio centrale e degli Uffici centrali comunali per il referendum, può assistere un rappresentante dei Comuni promotori della richiesta referendaria, munito di mandato, autenticato da notaio.

Articolo 13

Ufficio centrale per il referendum provinciale

- 1- L'Ufficio centrale per il referendum presso la sede della Provincia è costituito dalla Commissione per il referendum di cui all'art.77, comma 8, dello Statuto Provinciale.
- 2- Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione per il referendum è coadiuvata da un Segretario di cui al comma 2 del successivo art.23.

Articolo 14

Uffici centrali comunali per il referendum

- 1- Per il territorio di ciascun Comune, gli uffici centrali comunali per il referendum sono costituiti da tre componenti nominati dal Presidente della Provincia, su designazione del Sindaco del Comune interessato, tra il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale stessa in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, di cui il più anziano assume le funzioni di Presidente ed il più giovane quelle di Segretario.

Articolo 15

Uffici di sezione per il referendum provinciale

- 1- Gli Uffici di sezione per il referendum sono composti da un Presidente e tre Scrutatori, di cui, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni di Vicepresidente e uno di Segretario.

- 2- Il Presidente ed i componenti degli uffici di sezione sono nominati tramite sorteggio tra i nominativi iscritti negli appositi elenchi utilizzati per le consultazioni elettorali amministrative.

CAPO V

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Articolo 16.

Svolgimento delle operazioni di voto

- 1- La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
- 2- Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno stabilito nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 22 dello stesso giorno.
- 3- Gli elettori si recano a votare nella relativa sezione elettorale, la cui sede sarà indicata in appositi manifesti contenenti l'elenco delle sezioni istituite nell'ambito di ciascun Comune e la relativa zona di competenza, da pubblicarsi in più copie all'Albo Pretorio e nel territorio di ogni Comune della Provincia il trentesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

Articolo 17

Schede

1. Le schede per il referendum, di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Provincia e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla L. 25 luglio 1970, n. 352, con la dicitura "referendum consultivo provinciale".
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Articolo 18

Espressione del voto

1. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sull'opzione prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
2. Al fine di esercitare il diritto di voto, l'elettore deve fare constare la propria identità presentando idoneo documento in corso di validità. Il Presidente del seggio controlla che il nominativo dell'elettore compaia nelle liste degli elettori della sezione fornite dal Comune. Una volta che l'elettore ha espresso il proprio voto, il Presidente del seggio appone accanto al nominativo corrispondente, contenuto nelle liste degli elettori, la dizione "ha votato", seguita dalla firma dell'interessato.

CAPO VI

SCRUTINIO DEI VOTI, PROCLAMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 19.

Operazioni dell'Ufficio centrale comunale per il referendum provinciale

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del Comune e dei relativi allegati, l'Ufficio centrale comunale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nel Comune, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate sui verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è depositato presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune; uno è inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum provinciale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio

degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno è trasmesso al Presidente della Provincia.

Articolo 20

Operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum provinciale. Proclamazione dei risultati

- 1- L'Ufficio centrale per il referendum provinciale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali comunali ed i relativi allegati, in pubblica adunanza:
 - a) accerta il numero degli aventi diritto che ha partecipato al voto;
 - b) procede alla somma dei voti validi per ciascuna delle opzioni sottoposte agli elettori;
 - c) conseguentemente proclama i risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
- 2- Il funzionario responsabile della Segreteria della Commissione per il referendum, di cui al successivo art. 23, comma 2, redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Presidente della Provincia, uno al Presidente del Consiglio Provinciale ed uno è depositato presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia, a disposizione degli interessati unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione.

Articolo 21.

Reclami all'Ufficio centrale per il referendum provinciale

- 1- Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto, presentati all'Ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Articolo 22

Pubblicazione dei risultati

- 1- Il Presidente della Provincia, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Ufficio centrale per il referendum, provvede a darne idonea pubblicità e dispone, senza ritardo, la pubblicazione dei risultati del referendum all'Albo Pretorio Provinciale e l'inoltro dei risultati stessi ai Comuni della Provincia ai fini dell'affissione dei medesimi al rispettivo Albo Pretorio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Articolo 23.

Commissione per il referendum

- 1- La Commissione per il referendum è composta da un Professore Universitario, ordinario o associato, di diritto costituzionale o di diritto amministrativo, che la presiede, dal Difensore Civico e da un membro nominato dal Consiglio Provinciale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, all'interno di una terna di nominativi scelti tra avvocati, designati dal proprio Consiglio dell'Ordine.
- 2- Le funzioni di Segretario della Commissione di cui al presente articolo sono svolte da un funzionario giuridico amministrativo di ottava qualifica funzionale dipendente dell'Amministrazione Provinciale o di un Comune della Provincia, nominato dallo stesso Consiglio Provinciale.

- 3- Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Provinciale adotta i provvedimenti necessari alla costituzione della Commissione per il referendum, stabilendo altresì la misura dell'eventuale compenso ad essi spettante per lo svolgimento delle relative funzioni.

Articolo 24

Rinvio

- 1- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, circa le modalità di svolgimento del referendum previsto dallo Statuto Provinciale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla vigente normativa nazionale, o, in subordine, di quella della Regione Toscana, in tema di referendum.